



Comune di Este

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 97 / 2012

OGGETTO: ORDINANZA EX ARTICOLO 54, COMMA 4, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – MISURE DI CONTRASTO AL DEGRADO URBANO CAUSATO DALL'ACCATTONAGGIO E MENDICITÀ MOLESTA.

IL SINDACO

RILEVATO che dai continui controlli effettuati dal Comando Polizia Locale e della locale Stazione dei Carabinieri, anche a seguito di numerose segnalazioni di cittadini, è stato registrato negli ultimi tempi un notevole incremento di soggetti che nei parcheggi (in particolare del versante ovest della Città - Ospedale e Alessi -), nelle intersezioni stradali ed in altri luoghi di particolari afflusso veicolare/pedonale, richiedono denaro, talvolta in forma anche invasiva, bloccando i passanti e ostacolando la libera circolazione pedonale e/o veicolare.

ATTESO che tale forma di mendicizia molesta viene svolta anche ponendo in essere atteggiamenti ripugnanti e indecorosi, simulando malformazioni ovvero gravi difficoltà di deambulazione al fine di suscitare un sentimento di pietà;

RILEVATO che tale situazione è già stata numerose volte segnalata ed evidenziata da comuni cittadini ed esercenti attività commerciali, e ripresa anche dagli organi d'informazione, in quanto essa genera perdita del senso di sicurezza individuale e la paura che soggetti addetti a tali iniziative di mendicizia ed accattonaggio invasivi possano ledere la propria o l'altrui incolumità o comunque determinare un decremento sostanziale delle condizioni di vivibilità della città arrecando disturbo al decoro urbano.

ATTESO che tale circostanza è stata rilevata anche dal personale della Polizia Locale, che negli ultimi tempi ha impiegato il proprio personale a fini dissuasivi ed eseguendo controlli degli stessi soggetti, senza ottenere alcun effetto concreto, mancando di strumento normativo a seguito dell'abrogazione dell'art. 670 del codice penale.

CONSIDERATO che rappresenta ormai dato acclarato che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicizia molesti, al di là della percezione individuale del fenomeno da parte dei cittadini, provoca disagi, crea allarme sociale e suscita un'effettiva riduzione del senso di sicurezza individuale;

RITENUTO che l'aumento del fenomeno necessita di essere posto sotto controllo per evitare ulteriori conseguenze negative per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, conseguenze dovute alla sensazione di degrado che le manifestazioni anzidette comportano, al rischio di provocare situazioni incresciose con i cittadini, allo sfruttamento che tali situazioni possono comportare con particolare riferimento ai minori.

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

CONSIDERATO che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 c⁴ del D. Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare.

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 07.04.2011 con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 c⁴ del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), come sostituito dall'art. 6 del D. L. 23.005.2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 c¹, della legge 24.07.2008 n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili ed urgenti», ove si consente che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza.

VISTA la nota orientativa dell'ANCI nazionale riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13.04.2011.

RITENUTO che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicizia molesti ed invasivi rientrino pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 lettere a), d), ed e) del D.M. 5 agosto 2008, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare "a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili...", "d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità ...", "e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi".

VISTO l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

PRESO ATTO che il presente atto viene preventivamente trasmesso al Prefetto di Padova, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

VISTO l'art. 7, in combinato disposto con l'art. 6 commi 1, 2 e 4, del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni.

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981.

ORDINA

fino al 31 ottobre 2012 sono vietati:

- 1) La richiesta di elemosina o di offerte su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, ivi compresi all'ingresso e nelle adiacenze delle strutture ospedaliere e dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, nelle aree monumentali, nei luoghi di pregio storico e/o turistico, nonché davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, nei parchi e nelle aree verdi e all'ingresso dei pubblici esercizi.**
- 2) l'accattonaggio molesto su tutto il territorio comunale, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti che possa offendere la pubblica decenza, mediante l'ostentazione di piaghe, menomazioni, o simulando disabilità o adottando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.**
- 3) la raccolta di fondi e la richiesta di firme su tutto il territorio comunale, se non espressamente autorizzati.**

E' comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori e/o con lo sfruttamento di animali
Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689/1981 nell'ambito della sanzione edittale dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

Si applicano inoltre la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge.

L'inottemperanza all'ordine impartito dall'agente di cessare immediatamente il comportamento illecito sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio on line comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Padova, alla Compagnia e Stazione Carabinieri di Este e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Este.

Dalla Residenza Municipale, li 22/06/2012

Il Sindaco
Giancarlo Piva

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addi,

IL MESSO NOTIFICATORE